

AVVISO AI CLIENTI TITOLARI DI MUTUI

*Si rende noto che, a seguito dell'emanazione delle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 9 novembre 2020, n. 710, e del 23 febbraio 2021, n.745, che fanno rispettivamente seguito alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 circa gli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbanco-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria e alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 circa i medesimi eventi nel territorio della città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella regione Piemonte, nonché al territorio dei comuni di Albenga, in provincia di Savona, di Casarza Ligure, in provincia di Genova, di Maissana e di Varese Ligure, in provincia della Spezia, nella regione Liguria, i clienti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, potevano presentare richiesta alla propria filiale, corredata di autocertificazione dei danni subiti redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, entro il **30 aprile 2021** al fine di ottenere la sospensione delle rate dei mutui, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. **Considerata la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 novembre 2021) che ha prorogato lo stato di emergenza di ulteriori 6 mesi, i clienti interessati possono presentare richiesta di proroga della sospensione delle rate del mutuo alla propria filiale entro il 22 aprile 2022, o nuova richiesta di sospensione sempre entro il 22 aprile 2022.***

Per la clientela è possibile optare per la sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi) o per la sospensione della sola quota capitale.

*A seguito della sospensione: il piano di rimborso subisce un **allungamento** di durata pari al periodo di sospensione e la **ripresa** dell'ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione*

- la sospensione **non** determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione*
- la sospensione **non** comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.*

In caso di sospensione dell'intera rata, gli interessi relativi alle rate del mutuo sospese verranno rimborsati, alla ripresa dell'ammortamento, attraverso l'effettuazione di conguagli ripartiti sulle singole rate per tutta la durata residua del mutuo, senza applicazione di ulteriori interessi